



*COMUNE DI MONTEBELLO VIC.NO
PROVINCIA DI VICENZA
REGIONE VENETO*



*VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' VIA
RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE*

TITOLO ELABORATO: <i>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</i>	TAVOLA N°:
COMMITTENTI: <i>AUTODEMOLIZIONI ZOLIN LUCIANO</i> <i>Via Cà Sordis- 36054 MONTEBELLO VIC. (VI)</i> <i>Telefono e Fax 0444/649394 Part. IVA 00458070240</i>	SCALA:
	DATA: <i>Maggio 2016</i>
PROGETTISTA: <i>Arch. Andrea TREU</i> CREAZZO - Piazza del Comune, 14 Tel. 0444/341239	TIMBRI: 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA**INDICE**

1. PREMESSA.....	3
2. QUADRO NORMATIVO.....	4
2.1. Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n.209	4
2.2. Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149	6
2.3. D.Lgs 152/2006, Parte Quarta.....	6
2.4. Legge Regionale n. 3/2000.....	8
2.5. DGRV n. 3/2004.....	9
3. LOCALIZZAZIONE.....	11
3.1. Piano degli interventi.....	12
3.2. Classificazione acustica.....	15
4. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO	19
4.1. Potenzialità attuale dell'impianto	20
4.2. Modifiche richieste all'autorizzazione in essere	22
4.3. Descrizione degli impianti tecnologici.....	23
4.3.1 Rete delle acque dei piazzali esterni	23
4.3.2 Rete delle acque delle coperture	23
4.3.3 Rete delle acque interne ai capannoni	23
4.3.4 Rete delle acque dei servizi igienici	24
4.3.5 Attrezzature specifiche per l'attività di bonifica autoveicoli	24
4.4. Organizzazione del centro di raccolta	24
4.5. Descrizione delle modalità di gestione.....	26
4.5.1 Criteri per lo stoccaggio	27
4.5.2 Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso	27
4.5.3 Attività di demolizione.....	28
4.5.4 Criteri di gestione.....	28

5. GARANZIE FINANZIARIE PREVISTE30

ELABORATI

- 1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA**
- 2) STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE**
- 3) RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**
- 4) DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' A V.INC.A. E
RELAZIONE ALLEGATA**
- 5) TAV. 1 – INQUANDRAMENTO**
- 6) TAV. 2 – LAY-OUT AUTORIZZATO**
- 7) TAV. 3 – NUOVO LAY-OUT RICHIESTO**

1. PREMESSA

La ditta Zolin Luciano di Montebello Vicentino (VI) è autorizzata all'esercizio dell'attività di demolizione autoveicoli situata nella zona industriale D1 di via Cà Sordis con Decreto n. 44 del 13 maggio 2013.

In occasione del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art.13 della LR 4/2016, risulta necessario effettuare la preventiva verifica di assoggettabilità a VIA.

La presente relazione rappresenta la Relazione Illustrativa dell'attività svolta.

2. QUADRO NORMATIVO

Si riportano di seguito gli elementi conoscitivi che permettono di evidenziare le relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale; in particolare vengono valutate le implicazioni che tali normative hanno per quanto attiene, nello specifico, la progettazione e la gestione di impianti di autodemolizione.

I principali riferimenti normativi per il settore rifiuti e, in particolare, per l'attività di autodemolizione, sono il D. Lgs 152/2006 Parte Quarta, la Legge Regionale n.3/2000, il Decreto Legislativo 209 del 2003 e la DGRV n.3/2004.

Per quanto attiene agli strumenti di programmazione del territorio sono stati analizzati il Piano Territoriale di Coordinamento Regionale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (che recepisce anche le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale) ed il Piano Regolatore Generale del Comune di Montebello Vicentino.

2.1. Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n.209

Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 detta i principi in materia di recupero e riciclaggio dei materiali provenienti da veicoli dismessi.

Il provvedimento ha tra le sue finalità la conservazione ed il miglioramento della qualità dell'ambiente, il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo delle attività legate al recupero e al riciclaggio dei materiali provenienti dai veicoli fuori uso.

Gli obiettivi che il decreto si pone di raggiungere sono i seguenti:

- Ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente;
- Evitare distorsioni della concorrenza soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio fuori uso;
- Determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un sistema efficiente, razionale, ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali dei stessi veicoli.

Il decreto individua e disciplina:

- Le misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e, in particolare, le misure per ridurre e per controllare le sostanze pericolose presenti negli stessi veicoli, da adottare fin dalla fase di progettazione, per prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose, per facilitare il reimpiego, il riciclaggio e il recupero energetico e per limitare il successivo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- Le prescrizioni da osservare nella progettazione e nella produzione dei veicoli nuovi per incoraggiare e per favorire il recupero dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, compreso lo sviluppo del mercato dei materiali di demolizione recuperati, privilegiando il reimpiego e il riciclaggio, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire;
- Le altre azioni necessarie per favorire il reimpiego, il riciclaggio e il recupero di tutte le componenti metalliche e non metalliche derivanti dal veicolo fuori uso e, in particolare, di tutte le materie plastiche;
- Le misure volte a migliorare la qualità ambientale e l'efficienza delle attività di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di vita del veicolo, dalla progettazione dello stesso alla gestione finale del veicolo fuori uso, per garantire che il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento del veicolo medesimo avvenga senza pericolo per l'ambiente ed in modo economicamente sostenibile;
- Le responsabilità degli operatori economici.

Il D.lgs 24 giugno 2003, n. 209 detta, inoltre, una serie di nuove definizioni nell'ambito della gestione dei veicoli fuori uso.

Per quanto riguarda il "detentore" viene classificato il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo.

Viene introdotta la definizione di "Centro di Raccolta", intendendosi per tale un impianto autorizzato ai sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il quale vengono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento che riguardano:

- Messa in sicurezza e demolizione;
- Pressatura;
- Tranciatura;
- Frantumazione;
- Recupero e preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati;
- Tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero e dello smaltimento dei veicoli fuori uso e dei suoi componenti.

2.2. Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149

Il D. Lgs. 149/2006 contiene disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. 209/2003 di notevole importanza per gli autodemolitori.

Di particolare rilevanza è l'art. 5 relativo alla "Raccolta": con le modifiche apportate, il veicolo destinato alla demolizione deve essere consegnato ad un centro di raccolta (autodemolitore).

Solo nel caso in cui il detentore intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può consegnarlo al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, sempre che detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna.

Se viene accettata la consegna, viene preso in carico un rifiuto pericoloso (CER 160104*), ed il concessionario ha quindi l'obbligo di rilasciare il certificato di rottamazione in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo (dal quale deve quindi ottenere un'autorizzazione a firmare detti certificati).

Sarà inoltre a carico del gestore provvedere, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo, alla cancellazione dal PRA (impegno non più delegabile al centro di raccolta) e, nello stesso termine, ma comunque dopo l'avvenuta cancellazione, a consegnarlo al centro di raccolta indicato sul certificato, fornendo allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.

Il rilascio del certificato di rottamazione libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso.

E' opportuno, ai fini della organizzazione del ritiro nei termini di legge, che una copia del certificato di rottamazione emessa dalla concessionaria, sia trasmessa immediatamente al centro di raccolta. La responsabilità del veicolo fuori uso, resta in capo al concessionario fino al momento del suo ritiro certificato dal formulario riportante data e ora del trasferimento.

2.3. D.Lgs 152/2006, Parte Quarta

La parte Quarta "Gestione Rifiuti" del D. Lgs 152/2006 disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli, sulle batterie, sugli imballaggi e, tra gli altri, anche dei veicoli fuori uso.

Tra gli aspetti maggiormente caratterizzanti la nuova normativa in materia ambientale, vi è l'affermazione che lo smaltimento dei rifiuti costituisce fase residuale della gestione dei rifiuti, da

attuarsi solo dopo aver verificato l'impossibilità tecnica di esperire le operazioni di recupero (art. 182, comma1).

L'art 181 disciplina il recupero dei rifiuti per la "produzione" di materie prime secondarie, combustibili o altri prodotti, favorendo la riduzione dello smaltimento finale attraverso:

- Il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
- Le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- L'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali;
- L'utilizzo dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

Il deposito temporaneo non è considerato un'operazione di recupero e di smaltimento ed è distinto dalle operazioni di stoccaggio dei rifiuti per il volume o il tempo di deposito: è infatti a discrezione del produttore se scegliere la modalità quantitativa (10 o 20 mc) o temporale (2 o 3 mesi) per la definizione del deposito temporaneo delle categorie omogenee (non più dei tipi omogenei).

La realizzazione di impianti di smaltimento e recupero è preferibile in aree industriali e viene introdotta l'autorizzazione unica che include progetto ed esercizio.

L'art. 183, lettera n) del decreto definisce "sottoprodotto", distinguendolo da rifiuto, qualsiasi prodotto dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturisce in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa ed è destinato ad un ulteriore impiego o al consumo.

In merito agli adempimenti da compiere, i produttori di rifiuti non pericolosi non devono più presentare il MUD, mentre resta l'obbligo di redazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Il decreto delinea inoltre compiti e funzioni dei soggetti preposti alla gestione dei rifiuti: restano immutati compiti di Regioni ed Arpa, crescono quelli delle Province e si affacciano nuovi soggetti, come la autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.

Accanto a nuovi soggetti ve ne sono altri che vedono riorganizzate le proprie funzioni: ad esempio la comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti dovrà essere fatta alla competente Sezione Regionale dell'Albo e non più alla Provincia competente.

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, sarà poi la Sezione regionale dell'Albo a darne notizia alla Provincia, cui spetta effettuare i relativi controlli; anche i relativi diritti dovranno quindi essere versati all'Albo.

Tra i nuovi compiti vi è inoltre l'istituzione dei registri delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti presso il Comitato nazionale dell'Albo Smaltitori dei Rifiuti, nei quali sono inseriti gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori.

L'art. 231 riguarda in particolare i veicoli fuori uso non disciplinati dal D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e sostituisce l'art. 46 del Decreto Ronchi.

Rispetto alla precedente normativa non ci sono particolari variazioni se non l'aver portato da 60 a 90 giorni il termine entro il quale comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente Ufficio del PRA.

2.4. Legge Regionale n. 3/2000

Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti sono attualmente regolati dalla L.R. n. 3/2000, artt. 22-28, in cui vengono disciplinati, oltre che i requisiti tecnici degli impianti, anche le procedure amministrative per richiedere l'autorizzazione all'esercizio.

Nella progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti si deve mirare al conseguimento della massima tutela della salute degli abitanti ed alla progressiva riduzione dell'impatto ambientale derivante dai rifiuti (art. 21, comma 1).

Per realizzare nuovi impianti è necessario presentare apposita domanda alla Provincia, allegando il progetto definitivo dell'impianto (i cui contenuti sono specificati all'art. 22, comma 2) e la documentazione tecnica prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica (art. 22, comma 1).

Il progetto deve essere corredato da una relazione di compatibilità ambientale contenente (art. 22, comma 4):

- La descrizione dei potenziali impatti ambientali;
- La rassegna delle relazioni esistenti tra il progetto proposto e le norme ambientali;
- La descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.

I progetti devono essere presentati alla Provincia ed una copia deve essere inoltrata al Comune in cui viene localizzato l'impianto.

Il responsabile del procedimento relativo all'approvazione del progetto deve provvedere, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, alla verifica della completezza della documentazione presentata (art. 23, comma 1).

Entro quindici giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi, la Provincia approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto (art. 24, comma 1).

Il provvedimento di approvazione del progetto decade qualora i lavori non vengano iniziati entro dodici mesi e l'impianto non sia messo in esercizio entro trentasei mesi (art. 24, comma 4).

L'avvio dell'impianto è preceduto dall'invio di una comunicazione al Presidente della Provincia in cui si attesta l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, in cui risulta la data d'avvio dell'impianto e il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto (art. 25, comma 3).

Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto deve essere presentato al Presidente della Provincia il certificato di collaudo funzionale (art. 25, comma 5).

Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio, corredata dal relativo certificato di collaudo, dal Presidente della Provincia (art. 26, comma 1, 2).

Entro trenta giorni dal rilascio del Provvedimento di autorizzazione le Province comunicano alla Regione i dati relativi alle autorizzazioni (art. 26, comma 3).

E' compito della Giunta Regionale definire i criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l'interessato è tenuto a fornire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio (art. 27, comma 9).

Le autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti hanno di norma la durata di cinque anni e sono rinnovabili (art. 27, comma 1); è compito dell'amministrazione competente pronunciarsi sull'istanza di rinnovo entro centottanta giorni dalla sua presentazione (art. 27, comma 2).

Presso gli impianti (gestiti da un tecnico responsabile) sono tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, nonché il piano di sicurezza, oltre che ai registri di carico e scarico e del formulario di identificazione, secondo gli articoli 12 e 15 del D.L. n.22/1997 (art. 28, comma 2).

2.5. DGRV n. 3/2004

La Delibera della Giunta Regionale del Veneto n.3 del 2004 stabilisce gli indirizzi regionali per l'applicazione del D.Lgs. 24 giugno 2003 n.209.

La Delibera specifica i contenuti della domanda di autorizzazione che deve essere corredata di un progetto di adeguamento dell'impianto esistente.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 i lavori di adeguamento devono essere conclusi entro 18 mesi dall'approvazione del progetto; la DGRV precisa inoltre i seguenti riferimenti temporali massimi:

- Tempi adeguamento per interventi strutturali: 18 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto. Ultima data utile gennaio 2006;

- Tempi di adeguamento per acquisizione di attrezzature necessarie ad adottare le prescrizioni di gestione: 18 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto. Ultima data utile gennaio 2006;
- Tempi di adeguamento per i soggetti che operano con procedura semplificata che ricevono prescrizioni dalla Provincia in sede di controllo ispettivo: gennaio 2006;
- Tempi per l'adeguamento relativo alla rimozione dei condensatori: effetto immediato.

Il progetto di adeguamento viene formalmente approvato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 209/2003, secondo le modalità che si rendono concretamente necessarie a seconda del contenuto del progetto di adeguamento e pertanto:

- Nel caso si renda necessario procedere a modifiche sostanziali con realizzazione di opere: ricorso agli articoli 27 e 28 D.lgs. 22/1997, con approvazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, D.lgs. 209/2003;
- Nel caso di tratti di modifiche non sostanziali prevedendo solo la necessità di nuove attrezzature: ricorso all'articolo 28 D.lgs. 22/1997, con approvazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, D.lgs. 209/2003.
- Nel caso in cui la localizzazione degli impianti non sia conforme ai criteri stabiliti dall'Allegato 1, punto 1 (Ubicazione dell'impianto di trattamento): ricorso agli articoli 27 e 28 per superamento dei vincoli urbanistici laddove possibile.

La sola impermeabilizzazione dell'area non costituisce modifica sostanziale dell'impianto ai fini del decreto legislativo 209/2003.

Non sono sottoposti alle disposizioni sulla Valutazione di impatto ambientale gli adempimenti richiesti per l'adeguamento dell'impianto.

Il piano di ripristino ambientale dell'area, da attuare alla chiusura dell'impianto, deve essere riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa.

Il piano di ripristino ambientale ha una valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazioni o, in casi contrario, bonifica da attuare con le procedure e le modalità indicate dal d. m. 471/1999.

3. LOCALIZZAZIONE

La Ditta Zolin Luciano si trova in via Cà Sordis a Montebello Vicentino (VI), lungo la direttrice Vicenza-Verona, a circa 1200 m dal centro abitato di Montebello V.no, in direzione Vicenza.

L'area sulla quale si svolge l'attività di autodemolizione è catastalmente individuabile al foglio 12, mappali n. 184 e foglio 14, mappale n. 292.

Figura 1 : Localizzazione dell'impianto.



3.1. Piano degli interventi

Il piano degli interventi del comune di Montebello, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23 maggio 2012 classifica l'area di proprietà della ditta Zolin all'interno delle seguenti zone:

- Parte in zona D1, produttiva di completamento;
- Parte in zona D3, produttiva di espansione
- Parte in fascia di rispetto stradale.

Di seguito sono riportati gli articoli 25 e 27 delle Norme tecniche operative ed un estratto della tavola del piano degli interventi (figura 12).

Art. 25 - ZONA "D1" - PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO.

1. Sono zone totalmente o parzialmente occupate da insediamenti produttivi, artigianali e commerciali.

2. In tali zone è ammesso l'insediamento di: - attività produttive nel rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 4; - depositi, magazzini, attività commerciali all'ingrosso; - medie strutture così come definite dalla vigente Legislazione in tema di commercio (L.R. 15/2004) nel rispetto dei criteri emanati dal comune ai sensi dell'art. 14 della L.R. 15/2004, e previo adeguamento della dotazione dei parcheggi come indicato dalla legge stessa. Per gli esercizi commerciali superiori a 800 mq dovrà essere verificato l'impatto sulla viabilità e secondo il disposto dell'art. 19 della L.R. 15/2004 e D.G.R. n. 569 del 25.02.05. - attività direzionali in genere; - pubblici esercizi e attrezzature di servizio (palestre, fitness e simili).

3. In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario o custode sino ad un volume massimo di 500 mc per unità produttiva da realizzare contestualmente o dopo l'insediamento dell'attività; tale volume dovrà essere organicamente inserito, costituendo corpo unico con l'edificio produttivo.

4. Fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro risanamento conservativo, ristrutturazione senza variazione dell'attività, l'ampliamento, la modifica dell'attività e il nuovo insediamento delle attività produttive dovrà avvenire nel rispetto del regolamento ambientale per l'insediamento e l'esercizio delle attività produttive, approvato dal Consiglio Comunale, e secondo le seguenti modalità:

Tipologia attività (art. 3 del Reg)	Tipologia di intervento	Valutazione preliminare del Bilancio Ambientale Positivo (VPBAP)	Procedura ordinaria SUAP per il rilascio del titolo edilizio (art. 7 DPR 160/10)	Procedura SUAP in variante al PI (previa convenzione) (art. 8 DPR 160/10)
Attività non significativa	Ampliamento	x	x	
	Modifica attività	x	x	
	Nuova attività	x	x	
Attività significativa	Ampliamento	x		x
	Modifica attività	x		x
	Nuova attività	x		x

Per ampliamenti eccedenti il 10% dei parametri edificatori del PI: vedi art. 48 delle NTA del PATI

All'interno delle zone produttive individuate dal P.I. è vietato il nuovo insediamento e l'ampliamento di:

- Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione, fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività;

- Inceneritori;

- Industrie chimiche: produzione per via petrolchimica non considerate nelle altre voci.

5. È vietato lo stoccaggio delle pelli grezze o in fase di lavorazione, anche se imballate, fresche, congelate o secche all'esterno degli opifici esistenti e già operanti, unitamente ai prodotti chimici necessari per la lavorazione delle pelli, se non per le operazioni di carico e scarico.

6. Le strutture produttive dovranno di norma essere realizzate con un solo piano fuori terra, mentre per le parti destinate ad abitazioni ed uffici sono ammesse strutture pluripiano, con un massimo di n. 3 piani. Fatte salve diverse indicazioni riferire a specifici contesti, l'altezza di tutte le strutture, nel loro complesso, non potrà superare in ogni caso i ml. 12,00 fatta eccezione per motivate esigenze relative alla realizzazione di impianti tecnologici direttamente correlati alla lavorazione effettuata.

7. Fatte salve diverse indicazioni riferire a specifici contesti, sono ammesse strutture multipiano, contenute comunque entro un'altezza massima di ml 12,00 a condizione che la somma delle superfici lorde dei vari piani fuori terra, con esclusione dell'abitazione, sia inferiore o uguale a 1,5 (uno virgola cinque) volte la superficie del lotto.

8. Devono comunque essere individuate apposite aree a parcheggio privato all'interno della proprietà nella misura minima del 10% della superficie del lotto.

9. Per le attività produttive oggetto della specifica Variante settoriale redatta si sensi ed agli effetti della L.R. 11/87, vengono riconfermati gli interventi previsti da tale variante, senza variare la destinazione di zona.

10. DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI TUTELA AMBIENTALE

Gli interventi ammessi dalla disciplina di zona sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) va sempre favorito il risanamento dei piazzali mediante il trattamento di prima pioggia delle acque meteoriche e di dilavamento; tale trattamento è obbligatoriamente previsto in caso di interventi oltre la manutenzione straordinaria.

b) L'insediamento di nuove attività significative (art. 3 del Regolamento Ambientale) comportanti scarichi di acque di lavorazione, è ammessa previa la realizzazione/completamento della fognatura industriale e dei relativi allacciamenti nonché del collegamento a sistemi di depurazione dei reflui industriali.

c) L'insediamento di nuove attività comportanti la presenza permanente di persone, è ammessa solo se sia collegata alla rete acquedottistica potabile.

ZONA "DI" PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO

Modalità attuative

IED*

Rapporto di copertura fond. massimo	%	50% (+ 10% con applicazione art. 4)
Altezza massima dei fabbricati	m	12,00**
Distanza minima dal ciglio stradale	m	10,00
<i>*per gli ambiti interessati da accordi pubblico/privati indicati nelle tavole di PI, trova applicazione la disciplina di cui al successivo art. 33 e seguenti</i>		
Indicazioni particolari:	<i>** per la zona DI n. 11 compresa tra la SR 11 e l'autostrada, l'altezza massima è limitata a 7,5m affinché gli edifici industriali non siano visibili dal centro abitato.</i>	

Art. 27 - ZONA "D3" - PRODUTTIVA DI ESPANSIONE

1. Tali zone sono destinate prevalentemente all'insediamento di nuove attività produttive ed al trasferimento di attività altrove ubicate: le funzioni ammesse sono quelle previste per la zona DI, con le stesse modalità insediative. Per gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 800 mq dovrà essere verificato l'impatto sulla viabilità e secondo il disposto dell'art. 19 della L.R. 15/2004 e D.G.R. n. 569 del 25.02.05.

2. Negli ambiti già disciplinati da uno strumento urbanistico attuativo vigente, gli interventi dovranno rispettare le norme previste e contenute nelle convenzioni stipulate.

3. In dette zone sono ammesse costruzioni da destinare all'alloggio del proprietario o custode sino ad un volume massimo di 500 mc per unità produttiva da realizzare contestualmente o dopo l'insediamento dell'attività; tale volume dovrà essere organicamente inserito, costituendo corpo unico con l'edificio produttivo.

4. Per le attività produttive oggetto della specifica variante settoriale redatta si sensi ed agli effetti della L.R. 11/87, vengono riconfermati gli interventi previsti da tale variante, senza variare la destinazione di zona.

ZONA "D3" PRODUTTIVA DI ESPANSIONE		
Modalità attuative	PUA	
Rapporto di copertura fond. massimo	%	50% (+ 10% con applicazione art. 4)
Altezza massima dei fabbricati	m	12,00
Distanza minima dal ciglio stradale	m	10,00
Indicazioni particolari:	Per gli ambiti interessati da accordi pubblico/privati indicati nelle tavole di PI, trova applicazione la disciplina di cui al successivo art. 33 e seguenti	




Figura 2 : Estratto del piano degli interventi

3.2. Classificazione acustica

La suddivisione del territorio, definita con il D.P.C.M. 01/03/91 (allegato B – tabella 1) e ripresa dal D.P.C.M. 14/11/97 (tabella A dell'allegato), contempla le seguenti classi:

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe: le aree urbane interessate da

traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali;
- le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie;
- le aree portuali;
- le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Per ciascuna classe di destinazione d'uso, il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite assoluti di emissione e immissione di rumore nell'ambiente esterno.


Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Il Comune di Montebello Vicentino è dotato di Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera di consiglio comunale n. 24 del 23 maggio 2002 e divenuto esecutivo a partire dal 24 giugno 2002. L'area oggetto di intervento è classificata in classe VI, area esclusivamente industriale.



LEGENDA

Classe	Descrizione	Colore	Limiti di zona (dBA)	
			notturno (22.00-06.00)	diurno (06.00-22.00)
I	aree particolarmente protette	Verde	40	50
II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Giallo	45	55
III	aree di tipo misto	Arancione	50	60
IV	aree di intensa attività umana	Rosso	55	65
V	aree prevalentemente industriali	Purpureo	60	70
VI	aree esclusivamente industriali	Azzurro	70	70

Altre aree	Grafia
fascia di transizione tra zone	Diagonale
fascia di pertinenza stradale	Orizzontale
Fascia "A" di pertinenza ferroviaria	Tramatura
Fascia "B" di pertinenza ferroviaria	Rettilineo
aree destinate a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo	Triangolo Rosso

Figura 3 : Estratto dalla tavola di classificazione acustica del comune di Montebello Vicentino

4. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto della ditta Autodemolizioni ZOLIN LUCIANO è autorizzato all'esercizio dell'attività di demolizione autoveicoli con Decreto n. 44 del 13 maggio 2013.

Nei paragrafi seguenti viene descritto l'impianto così come è stato autorizzato.

Le attività svolte nell'impianto di autodemolizione sono: ricezione e dismissione dell'autoveicolo, bonifica, recupero, stoccaggio, compattazione, commercializzazione delle parti riutilizzabili e avvio a recupero/smaltimento dei materiali derivanti dallo smontaggio.

In particolare:

- 1) Ricezione: i veicoli da demolire vengono stoccati in apposite aree, in attesa che si concludano le pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
- 2) Bonifica: nell'apposita area di smontaggio le vetture vengono private, prima di ogni altra operazione, dei materiali pericolosi, quali oli, liquidi refrigeranti, batterie, ecc.
- 3) Stoccaggio dei materiali pericolosi: i contenitori dei rifiuti pericolosi vengono stoccati in aree fornite delle adeguate misure di sicurezza e delle informazioni per una corretta gestione del rifiuto (istruzioni operative, segnaletica, sensibilizzazione); è utile considerare le interazioni esistenti tra quest'area e le altre aree funzionali (ad esempio docce, lavabi, aree emergenza, uffici,...) e predisporre adeguate istruzioni operative e comportamentali per un corretto deposito dei rifiuti e per le emergenze.
- 4) Smontaggio delle parti recuperabili: lo smontaggio delle parti recuperabili avviene nella stessa area in cui vengono smontate le parti pericolose, ma in una fase temporale successiva, così da operare in condizioni di maggiore sicurezza.
- 5) Stoccaggio dei materiali riutilizzabili: i materiali che possono essere riutilizzati vengono stoccati in magazzini in cui i clienti possono prenderne visione prima dell'acquisto.
- 6) Stoccaggio dei materiali recuperabili: i materiali recuperati ma che non possono essere rivenduti sono stoccati in appositi container, specifici per ogni tipo di materiale (vetro, plastica, ferro, tessuti, ...), o in apposite aree, in attesa di essere prelevati ed essere smaltiti e/o recuperati.
- 7) Compattazione: operazione di pressatura delle carcasse bonificate e smontate.
- 8) Asporto: vendita delle parti riutilizzabili, avvio a recupero dei materiali recuperabili e a smaltimento delle parti non recuperabili, pericolose e non.

Le successive fasi di rottamazione e di frantumazione delle carcasse d'auto non vengono eseguite presso l'impianto; le carcasse bonificate degli autoveicoli sono infatti stoccate in aree pavimentate in attesa di essere inviate al centro di rottamazione.

Presso l'impianto della ditta Zolin Luciano sono previste aree adeguatamente attrezzate per la collocazione e lo stoccaggio di:

- Marmitte catalitiche esauste;
- Pneumatici ricostruibili e non, camere d'aria non riparabili e altre parti di gomma;
- Componenti di plastica;
- Spezzoni di cavo di rame ricoperto;
- Accumulatori al piombo esausti;
- Oli esausti;
- Liquidi dei circuiti refrigeranti;
- Rottami di vetro;
- Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;
- Imbottiture sedili in poliuretano espanso.

4.1. Potenzialità attuale dell'impianto

L'unica tipologia di rifiuto in ingresso all'impianto è costituita dai veicoli fuori uso, aventi codice CER 16.01.04* e CER 160106 non pressati.

Il numero massimo di veicoli che vengono trattati, in un anno, è pari a 1.100 autovetture, 10 furgoni e 10 autocarri, corrispondente ad un peso pari a circa 1.200 ton/a, mentre il quantitativo massimo di veicoli trattati è pari a 6 t/g.

Come previsto dall'autorizzazione all'esercizio n.44/2013, la quantità massima in stoccaggio è stata stabilita in n° 90 autovetture, per un massimo di 80 t, così ripartite:

Codice CER	Descrizione rifiuto	Rifiuti pericolosi (Kg)	Rifiuti non pericolosi (Kg)
16.01.04*	Veicoli fuori uso	50.000	
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (trattati con messa in sicurezza)		30.000
	TOTALE	50.000	30.000

Il quantitativo massimo in stoccaggio di rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione è così definito:

Codice CER	Descrizione rifiuto	Rifiuti pericolosi (Kg)	Rifiuti non pericolosi (Kg)
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici	500	
13 02 05*	Altri oli per motore, ingranaggi e lubrificazione	500	
13.07.01*	Olio combustibile e carburante diesel	100	
13.07.03*	Altri carburanti (comprese miscele)	100	
15.01.03	Legno		1.000
15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	100	
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	150	
16.01.03	Pneumatici fuori uso		3.000
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (trattati con messa in sicurezza) pressati		70.000
16.01.07*	Filtri dell'olio	400	
16.01.08*	Componenti al mercurio	100	
16.01.09*	Componenti contenenti PCB	100	
16.01.12	Pastiglie dei freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*		200
16.01.13*	Liquidi per freni	300	
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	900	
16.01.16	Serbatoi per gas liquidi		150
16.01.17	Metalli ferrosi		20.000
16.01.18	Metalli non ferrosi		10.000
16.01.19	Materiale plastico e fibre sintetiche, paraurti e plance in materiale plastico, imbottitura sedili in poliuretano. Pannelli sportelli auto, ect.		7.000
16.01.20	Vetri e parabrezza		5.000
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.01 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14	300	
16.01.22	Componenti non altrimenti specificati (motori, radiatori, ecc.)		30.000

16.06.01*	Batterie al piombo	1.200	
16.08.01	Catalizzatori esausti contenenti: oro, argento, renio, palladio, iridio, platino		500
16.10.02	Soluzioni acquose di scarto (diverse dal codice 1.01.01*, come i liquidi tergitristalli)		100
160708*	Rifiuti contenenti olio	500	
190814	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 190803*		1000
	TOTALE	5.250	147.950

4.2. Modifiche richieste all'autorizzazione in essere

In considerazione del fatto che la Ditta ZOLIN non ritira veicoli fuori uso già bonificati, ma esclusivamente veicoli fuori uso con codice CER 160104*, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio si richiede che la quantità massima in stoccaggio di rifiuti in ingresso, sempre stabilita in n° 90 autovetture, per un massimo di 80 t, venga attribuita esclusivamente al codice CER 160104*.

Codice CER	Descrizione rifiuto	Rifiuti pericolosi (Kg)	Rifiuti non pericolosi (Kg)
16.01.04*	Veicoli fuori uso	80.000	-
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (trattati con messa in sicurezza)	-	-
	TOTALE	80.000	-

Rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione in essere si richiede, inoltre, che nella descrizione relativa al codice CER 160106 venga inserita anche la voce **non pressati**.

Viene infine richiesta la possibilità di utilizzare le aree di stoccaggio dei veicoli fuori uso (CER 160104*) anche per il deposito dei veicoli provenienti da sequestri amministrativi, penali o abbandonati o provenienti da sinistri stradali, attività per le quali la Ditta ZOLIN LUCIANO risulta regolarmente autorizzata. In tale caso, i veicoli in deposito saranno opportunamente identificati mediante l'apposizione di specifica cartellonistica.

Con l'occasione vengono previsti alcuni lievi aggiustamenti al lay-out autorizzato.

Non viene, in ogni caso, modificata la potenzialità complessiva dell'impianto.

Si allega alla presente il nuovo lay-out dell'impianto.

4.3. Descrizione degli impianti tecnologici

4.3.1 Rete delle acque dei piazzali esterni

Nella zona non è presente la rete di raccolta acque meteoriche. Le acque di dilavamento di tutte le aree pavimentate esterne sono raccolte da caditoie in ghisa e, tramite tubazioni posate con opportune pendenze, sono inviate all'impianto di trattamento (disoleazione e sedimentazione) ed infine alla vasca disperdente autorizzata sempre dalla Provincia di Vicenza con Autorizzazione n.44/2013.

4.3.2 Rete delle acque delle coperture

Le acque meteoriche che cadono sui tetti dei fabbricati esistenti vengono raccolte dai pluviali, scaricate a terra e convogliate con idonea tubazione verso due pozzi perdenti.

4.3.3 Rete delle acque interne ai capannoni

All'interno dei capannoni, di norma, non si verificano sversamenti di liquidi.

Nonostante ciò è stata realizzata una rete di raccolta degli eventuali spanti, formata da n° 6 caditoie in ghisa (50x50x50) situate nella zona di stoccaggio dei materiali e nella zona di smontaggio degli automezzi.

Tutte le caditoie sono collegate tramite una tubazione in HDPE da 125 mm, che convoglia l'eventuale liquido raccolto verso una doppia vasca a tenuta con volume di circa 2 m³ e costituita da un silos in vetroresina con volume di circa 2 m³ inserito all'interno di una vasca in c.a. con dimensioni: 1,50x1,50x2,00 m.

4.3.4 Rete delle acque dei servizi igienici

Le acque nere, derivate dai servizi igienici esistenti, sono convogliate dopo il sifone Firenze, con una tubazione in HDPE di diametro 160 mm, ad una vasca imhoff e poi all'impianto di sub-irrigazione, posto nell'aiuola perimetrale.

4.3.5 Attrezzature specifiche per l'attività di bonifica autoveicoli

La Ditta Zolin Luciano è dotata di specifiche e adeguate attrezzature per l'attività di bonifica degli autoveicoli, costituite da:

- serbatoi mobili per la raccolta di oli, carburanti ed altri liquidi, in lamiera d'acciaio;
- impianto per l'aspirazione e la combustione del gas, Vacuumgas, che viene utilizzato per la messa in sicurezza delle bombole di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) e di metano degli autoveicoli a fine vita;
- attrezzatura per l'estrazione dei fluidi refrigeranti mediante l'utilizzo di un dispositivo aspirante operante a circuito chiuso, modello Delphi;
- pressa Ecologica BONFIGLIOLI per la riduzione volumetrica dei veicoli bonificati;
- attrezzatura per lo smontaggio delle gomme, Giuliano S225
- ragno SOLMEC S60 per la movimentazione dei veicoli fuori uso e alti rifiuti.

4.4. Organizzazione del centro di raccolta

Il centro di raccolta è organizzato nei seguenti settori, corrispondenti alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:

- a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
- b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;
- c) settore di deposito delle parti di ricambio;
- d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;
- e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
- f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;

g) settore di deposito dei veicoli trattati.

a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento

Questo settore è situato in varie aree poste sia all'esterno che all'interno dei capannoni (denominate *area di stoccaggio autoveicoli da bonificare*) e sono tutte pavimentate in cls e dotate di pozzetti per la raccolta di eventuali spandimenti.

b) settore di trattamento del veicolo fuori uso

Questo settore è ubicato all'interno del capannone centrale, in area completamente pavimentata, con una superficie pari a circa 50 m², dotata di griglia per la raccolta degli eventuali spanti collegata ad un pozzetto a tenuta per il loro stoccaggio. L'area è attrezzata con un sollevatore per consentire un'agevole bonifica del veicolo fuori uso.

c) settore di deposito delle parti di ricambio

Le parti di ricambio che possono essere rivendute vengono disposte su appositi scaffali collocati negli spazi, individuabili all'interno dei capannoni esistenti, come indicato nel lay-out, per una superficie complessiva di circa 400 m².

All'esterno, sotto la tettoia, trovano posto altre parti di ricambio, quali portiere e cofani.

d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica

Questo settore è ubicato all'interno del capannone centrale, in area adiacente alla zona di bonifica degli autoveicoli, completamente pavimentata e vicina alla griglia per la raccolta degli spanti dotata di apposito pozzetto a tenuta. Lo stoccaggio degli autoveicoli sottoposti alle operazioni di riduzione volumetrica viene effettuato all'esterno del capannone su area pavimentata e dotata di pozzetti per la raccolta di eventuali spanti.

e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi

Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene tutto all'interno del capannone di bonifica, su un'area completamente pavimentata, dotata di pozzetti per la raccolta di eventuali spandimenti. Qui vengono stoccate le seguenti tipologie di rifiuti, ciascuna all'interno di specifico e apposito contenitore:

- olio motore, CER 13 02 05*
- olio combustibile e carburante diesel, CER 13 07 01*
- altri carburanti, CER 13 07 03*
- oli per circuiti idraulici, CER 13 01 13*
- liquido dei freni, CER 16 01 13*

- liquido antigelo, CER 16 01 14*
- batterie al piombo, CER 16 06 01*
- componenti esplosivi airbag, CER 16 01 10*
- pastiglie per freni, CER 16 01 11*
- filtri olio, CER 16 01 07*
- assorbenti e materiali filtranti contaminati, CER 15 02 02*
- componenti contenenti PCB, CER 16 01 09*
- catalizzatori esauriti, CER 16 08 07*
- componenti contenenti mercurio, CER 16 01 08*
- componenti pericolosi diversi, CER 16 01 21*

f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili

Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili avviene in appositi container o box, specifici per ogni tipo di materiale (vetro, plastica, pneumatici, materiali metallici, ecc.), in differenti aree dell'impianto.

Lungo il lato ovest dell'area interessata dall'ampliamento, sono posizionati 4 container, uno per la raccolta del vetro e parabrezza (CER 16 01 20), con capacità di circa 10 m³, uno per i metalli non ferrosi (CER 16 01 18), con capacità di circa 25 m³, uno per la plastica (CER 16 01 19), con capacità 25 m³ ed uno per i metalli ferrosi (CER 16 01 17), con capacità di circa 25 m³.

I componenti non altrimenti specificati (motori, radiatori ecc.) (CER 16 01 22) vengono stoccati, all'interno di un container, con capacità di circa 25 m³, posto all'interno del capannone, dove avviene la messa in sicurezza e lo smontaggio dei veicoli. I pneumatici (CER 16 01 03) vengono depositati in un container collocato lungo la recinzione, di fronte al nuovo capannone, anche questo container ha la capacità di 25 m³.

A fianco del container dei pneumatici, trova collocazione un container per il legno (CER 15 01 03).

g) settore di deposito dei veicoli trattati

I veicoli trattati (CER 16 01 06), cioè privati dei componenti pericolosi e privati dei pezzi recuperabili da rivendere o da riciclare, vengono depositati nella zona sud del nuovo piazzale, denominata nella tavola di lay-out *area di stoccaggio autoveicoli bonificati*.

Tali veicoli potranno venire sovrapposti in numero massimo di tre.

4.5. Descrizione delle modalità di gestione

I veicoli messi in sicurezza e bonificati, in attesa di essere sottoposti a riduzione volumetrica, vengono sovrapposti per un massimo di 3, come prevede il D.Lgs 209/2003 e ss.mm.ii., nel rispetto delle condizioni di sicurezza per gli addetti.

Le carcasse bonificate e già ridotte volumetricamente vengono accatastate per un'altezza massima di 5,00 m, nelle aree individuate nel lay-out di progetto.

Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate in appositi scaffali all'interno del capannone esistente, in maniera tale da evitare il loro deterioramento. Tali scaffali sono dotati degli idonei certificati rilasciati dalla ditta fornitrice e installatrice.

Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili avviene in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto e di non comprometterne il successivo recupero.

Le operazioni di stoccaggio vengono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

I pezzi smontati vengono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli vengono stoccati su scaffali posti su basamenti impermeabili all'interno del capannone.

4.5.1 Criteri per lo stoccaggio

I contenitori utilizzati per lo stoccaggio di liquidi e altri rifiuti pericolosi presentano adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.

I contenitori sono provvisti di sistemi di chiusura e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

Sui recipienti fissi e mobili è esposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

Lo stoccaggio degli accumulatori è effettuato in appositi contenitori dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

Lo stoccaggio degli oli usati è effettuato in contenitori posti all'interno di un bacino di contenimento.

4.5.2 Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso

Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- a) rimozione degli accumulatori, stoccaggio in appositi contenitori stagni di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
- b) rimozione dei serbatoi di gas compresso;
- c) rimozione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;

- d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
- e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori dell'olio motore, di quello della trasmissione, del cambio, del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni. Le operazioni di asporto di tali liquidi vengono effettuate in apposito locale dotato di pozzetti per la raccolta di eventuali spanti;
- f) rimozione del filtro-olio che viene privato dell'olio, previa scolatura. L'olio prelevato viene stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro viene depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- g) rimozione dei condensatori contenenti PCB e loro stoccaggio in apposito contenitore.
- h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

4.5.3 Attività di demolizione

La demolizione dei veicoli nell'area di smontaggio posta all'interno del capannone, avviene in maniera tale da operare in condizioni di sicurezza per i lavoratori e l'ambiente.

Prima di ogni altra operazione, le vetture vengono private delle parti pericolose (parti contenenti oli, liquidi refrigeranti, batterie) e, in una fase temporale successiva, delle parti recuperabili per la vendita o il riciclo.

In seguito alla ricezione del veicolo, quindi, l'attività di demolizione viene svolta secondo le seguenti fasi:

- a) eliminazione e asporto delle parti contenenti oli, acidi, liquidi refrigeranti (rifiuti pericolosi);
- b) stoccaggio dei materiali pericolosi;
- c) smontaggio delle parti recuperabili;
- d) stoccaggio dei materiali recuperabili.

Eseguite tali operazioni seguendo le indicazioni specifiche per la sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente, i materiali pericolosi stoccati vengono inviati ai centri di smaltimento relativi, mentre i materiali recuperabili vengono rivenduti o riciclati presso appositi impianti.

4.5.4 Criteri di gestione

I criteri gestionali che la Ditta Zolin ha messo in atto, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 209/2003, sono i seguenti:

- Evitare l'accatastamento dei veicoli nell'area di conferimento;

- Prevedere che lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento possa avvenire mediante la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- Prevedere che l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non sia superiore ai cinque metri di altezza;
- Prevedere che le parti di ricambio destinate alla commercializzazione siano stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- Prevedere che lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili sia realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;
- Prevedere che le operazioni di stoccaggio siano effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- Prevedere che i pezzi smontati siano stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.

5. GARANZIE FINANZIARIE PREVISTE

Tabella A. Stoccaggi di rifiuti in ingresso

A1. Attività di messa in riserva/recupero di rifiuti **pericolosi e non pericolosi**

(punto 6.1.2 dell'all. A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014)

	Quantità (kg)	Importo per kg	TOTALE
Rifiuti non pericolosi	0	€ 0,20	0,00
Rifiuti pericolosi	80.000	€ 0,50	40.000,00
TOTALE			40.000,00

A2. Attività di messa in riserva/recupero di rifiuti **inerti** ricompresi nel punto 7 del DMA 5 febbraio 1998 e s.m.i. (punto 6.2.2 dell'all. A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014)

	Quantità (kg)	Importo per kg	TOTALE
Rifiuti inerti con codici CER 17 xx xx		€ 0,01	
Rifiuti inerti <u>diversi</u> dai codici CER 17 xx xx		€ 0,02	
TOTALE			

A3. Attività di messa in riserva e/o recupero di **altri rifiuti soggetti a riduzioni**

(punto 6.3 dell'all. A alla D.G.R.V. 2721 del 29/12/2014)

Punto del D.M.A. 5 febbraio 1998 e s.m.i in cui sono ricompresi i rifiuti	Quantità (kg)	Importo per kg	TOTALE
Punto 1.1 – “Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta”		€ 0,02	
Punto 2.1 – “Rifiuti di vetro in forma non dispersibile”		€ 0,02	
Punti 3.1 e 3.2 – “Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile”		€ 0,02	
Punti 6.1 e 6.2 – “Rifiuti di plastiche”		€ 0,02	
Punti 9.1 e 9.2 – “Rifiuti di legno e sughero”		€ 0,02	
Punto 10.1 – “Rifiuti solidi in caucciù e gomma”		€ 0,02	

Punti 13.1 e 13.2 – “Rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche”		€ 0,02	
TOTALE			

Tabella B. Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (deposito temporaneo)

Codice rifiuto	Quantità massima stoccabile RP (kg)	Quantità massima stoccabile RNP (kg)	Importo applicato per kg di rifiuto ⁽¹⁾	TOTALE
13.01.13*	500		0,50	250,00
13 02 05*	500		0,50	250,00
13.07.01*	100		0,50	50,00
13.07.03*	100		0,50	50,00
15.01.03		1.000	0,20	200,00
15.01.10*	100		0,50	50,00
15.02.02*	150		0,50	75,00
16.01.03		3.000	0,20	600,00
16.01.06		70.000	0,20	14.000,00
16.01.07*	400		0,50	200,00
16.01.08*	100		0,50	50,00
16.01.09*	100		0,50	50,00
16.01.12		200	0,20	40,00
16.01.13*	300		0,50	150,00
16.01.14*	900		0,50	450,00
16.01.16		150	0,20	30,00
16.01.17		20.000	0,20	4.000,00
16.01.18		10.000	0,20	2.000,00
16.01.19		7.000	0,20	1.400,00
16.01.20		5.000	0,20	1.000,00
16.01.21*	300		0,50	150,00
16.02.22		30.000	0,20	6.000,00
16.06.01*	1.200		0,50	600,00

16.08.01		500	0,20	100,00
16.10.02		100	0,20	20,00
160708*	500		0,50	250,00
190814		1000	0,20	200,00
TOTALE				32.215,00

⁽¹⁾ L'importo unitario per chilogrammo è determinato con le stesse modalità delle precedenti tabelle A :

€ 0,50 per i rifiuti pericolosi

€ 0,20 per i rifiuti non pericolosi

€ 0,02 per i rifiuti non pericolosi di cui ai punti 1.1 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 6.1 – 6.2 – 9.1 – 9.1 – 9.2 – 10.1 – 13.1 – 13.2 del D.M.A. 5 febbraio 1998 e i rifiuti inerti di cui al punto 7 con codici rifiuto diversi dal capitolo 17 del catalogo CER

€ 0,01 per i rifiuti inerti di cui al punto 7 con codici rifiuto del capitolo 17 del catalogo CER

Calcolo del massimale della polizza fideiussoria

A. Importo relativo ai rifiuti in ingresso – (somma dei totali delle tabelle A1, A2, A3)	40.000,00
B. Importo relativo ai rifiuti prodotti – (totale della tabella B)	32.215,00
TOTALE	
Riduzione del 50% per il possesso della certificazione ambientale EMAS	–
Riduzione del 40% per il possesso della certificazione ambientale ISO14001	–
TOTALE MASSIMALE	72.215,00